

Legge regionale 28 dicembre 2007 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

Art. 6

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:

<<Art. 56 bis

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.>>.

2. Gli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 56 bis, come introdotto dal comma 1, previsti in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.